



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di TERAMO
www.ordinearchitettiteramo.it

COMMISSIONE CONSULTIVA PARCELLE

INFORMATIVA

Si informa che in ragione delle innovazioni normative introdotte nel corso dell'anno 2012, è venuto meno ogni riferimento a tariffe obbligatorie.

In particolare, il D.L. n. 1 del 24.1.2012 ha proceduto all'abrogazione delle tariffe di tutte le professioni regolamentate e di ogni disposizione che per la determinazione del compenso faccia riferimento alle tariffe stesse. Il medesimo decreto dispone l'obbligo di preventivo contratto, in cui formalizzare una serie di dati, tra cui l'indicazione analitica del compenso. La pattuizione espressa (e documentata) ben può ritenersi vincolante e prevalente nel rapporto tra le parti.

Il D.M. n. 140 del 20.7.2012 ha individuato i parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali in caso di contenzioso. Il medesimo D.M. ha ampi margini di discrezionalità ed il giudice potrebbe eventualmente anche disattendere i parametri del decreto.

In particolare si richiama quanto previsto all'art. 36 del DM 140/2012: *“La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”.*

Il parere di congruità sulle parcelle emesse dai professionisti nei confronti di committenti che non siano enti pubblici viene quindi rilasciato direttamente con riferimento ai nuovi parametri del D.M. 140/2012.

Si evidenzia però che, in caso di contenzioso, il giusto compenso sarà sempre rimesso al giudice, il quale – seppure con riferimento ai parametri previsti dal sopra richiamato D.M. 140/2012, la cui eventuale disapplicazione deve essere congruamente motivata - ha ampi margini di discrezionalità nella fase di concreta valutazione della congruità del compenso; in particolare, si evidenzia come di assoluto rilievo è pertanto l'adeguata esplicitazione della complessità della prestazione, ai fini dell'applicazione del parametro “G” e delle ulteriori circostanze che consentono una variazione fino al 60% in più o in meno del compenso.

Per presa visione di quanto sopra

Teramo,

Arch.



ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di **TERAMO**

www.ordinearchitettiteramo.it

COMMISSIONE CONSULTIVA PARCELLE